

Sentenza n. 595/2022

Registro generale Appello Lavoro n. 259 /2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Monica Vitali - presidente relatore

Dott.ssa Benedetta Pattumelli - consigliere

Dott.ssa Giulia Dossi - consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 48/22 est. Manfredi discussa all'udienza collegiale del 15 giugno 2022 e promossa

DA

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Tarzia e Mirella Mogavero, elettivamente domiciliato presso gli stessi in Milano, via Savarè n. 1

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bersani, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Melegnano, via Oberdan n. 4

APPELLATA

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le rispettive conclusioni:

CONCLUSIONI per l'APPELLANTE

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della sentenza Trib. Lodi sez. lav. n. 48/2022 pubbl. il 03/03/2022 RG n. 481/2020 non notificata, ogni contraria istanza reietta e disattesa,

In via principale

rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e/o dichiararlo inammissibile per decadenza e/o prescrizione del diritto.

In subordine

Nella denegata ipotesi anche di parziale accoglimento del ricorso, dichiarare incumulabili gli interessi e la rivalutazione ex L.412/91.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

CONCLUSIONI per l'APPELLATA

A) Respingere perché infondato l'appello proposto dall'Inps e per l'effetto confermare la sentenza oggetto di gravame;

B) Con vittoria di spese del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato distrattatario.

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 29 marzo 2022 I.N.P.S. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 48/22 nella parte in cui ha accertato il diritto dell'appellata [REDACTED] alla maggiorazione sociale sulla pensione VOS [REDACTED] a far tempo dall'1 marzo 2014 e lo ha condannato al pagamento della medesima per il periodo dall'1 marzo 2014 al 31 maggio 2019 con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Premesso che l'odierna appellata, nata il 18 febbraio 1944, aveva lavorato in Italia dal 2003 al 2009, con iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti; che era titolare dall'1 luglio 2009 di pensione di vecchiaia calcolata con il sistema contributivo, con la sola contribuzione nazionale non integrabile al minimo; che con istanza del 26 ottobre 2012 aveva chiesto ed ottenuto la pensione di vecchiaia in regime di convenzione internazionale con decorrenza dall'1 marzo 2009 con integrazione al minimo; che con successiva istanza del 3 maggio 2019 chiedeva la

concessione della maggiorazione sociale di cui all'art.38 L.448/01 con ricalcolo della pensione in godimento, domanda accolta mediante il ricalcolo della pensione con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda, ovvero dall'1 giugno 2019; che la signora [REDACTED] proponeva in data 8 settembre 2020 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale avverso il mancato pagamento della maggiorazione sociale a decorrere dal compimento dei 70 anni come previsto dall'art.38 L.448/01; che il ricorso era respinto con la motivazione che “come precisato dalla circolare 44/2000 il solo incremento della citata maggiorazione sociale di cui agli art.1 e 2 L.544/1988, prevista dall'art.38 L.448/01 potrà avere decorrenza dal (...) 1° giorno del mese successivo al compimento della prescritta età (...) in quanto, trattandosi di un incremento di una maggiorazione già esistente e con proprie regole, non può avere una decorrenza antecedente alla maggiorazione stessa. (...) Ne consegue che (...) per i pensionati che non hanno richiesto la maggiorazione di cui alla L.544/1998 l'incremento al milione di cui all'art.38 L.448/01 è riconosciuto, al ricorrere delle condizioni di legge, dalla presentazione della domanda amministrativa”; con il primo motivo di gravame l'istituto lamenta che il tribunale abbia fissato la decorrenza della maggiorazione in favore dell'appellata alla data del compimento del 70° anno di età, senza considerare che uno dei cardini del diritto previdenziale è che tutte le prestazioni vengono erogate solo su domanda.

La difesa dell'ente invoca la PEI D.C. Pensioni del 5/3/2020 che ha chiarito il concetto espresso al punto 6 della circolare n. 44/2002 precisando che, “trattandosi di un incremento di una maggiorazione sociale che, per espressa previsione legislativa, spetta dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, gli arretrati riferiti all'incremento spettano solo nel caso in cui il pensionato avesse in precedenza presentato la domanda per la maggiorazione oggetto dell'incremento introdotto dall'art. 38 della L. n. 448/01, ovvero della maggiorazione ex legge n. 544/1988” per i quali la maggiorazione è stata attribuita dall'1 gennaio 2002.

Nella prospettazione dell'ente previdenziale, poiché quando in data 30 maggio 2019 è stata avanzata la domanda di ricostituzione della maggiorazione sociale, la signora [redacted] non aveva in godimento alcuna maggiorazione sociale, non poteva aver diritto agli arretrati relativi all'incremento di un beneficio mai goduto.

Infatti, secondo l'istituto, la maggiorazione prevista dalla L. 544/1988 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e solo per i beneficiari di tale maggiorazione l'incremento di cui all'art. 38 della L. n. 448/2001 è riconosciuto dal perfezionamento dell'età e del requisito reddituale.

In altri termini, ad avviso dell'appellante, sarebbe illogico attribuire gli arretrati relativi all'incremento di un beneficio quando non è mai stata presentata in precedenza la domanda per il beneficio oggetto di incremento.

Il ricalcolo della pensione operato dall'1 giugno 2019, attribuendo da tale data sia la maggiorazione sociale dell'art.1 L.544/88 - intesa come incremento delle prestazioni previdenziali e assistenziali per i soggetti economicamente svantaggiati che abbiano compiuto almeno 60 anni di età e che si applica a prescindere dall'integrazione al minimo- sia il relativo incremento stabilito dall'art.38 L.448/01, sarebbe perciò corretto.

In via subordinata, poi la difesa dell'istituto eccepisce la decadenza triennale e/o quinquennale dai ratei e/o la prescrizione dei medesimi, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Con il secondo motivo di gravame, l'I.N.P.S. chiede che il regolamento delle spese segua coerentemente la riforma dell'impugnata sentenza.

L'appellato [redacted] ha resistito, concludendo per il rigetto del gravame avversario.

All'udienza del 15 giugno 2022 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo di cui è stata data lettura.

Il gravame è fondato e può essere accolto nei limiti di cui appresso.

I fatti sono pacifici: l'odierna appellata ha chiesto in data 30 maggio 2019 il c.d. incremento al milione di lire dell'art.38 L.448/01, ovvero l'incremento del proprio trattamento pensionistico nella misura di €516,46 avendo un'età anagrafica superiore a settanta anni ed una situazione reddituale relativa agli anni dal 2014 al 2019 che non supera i limiti di soglia.

Parimenti pacifica è la circostanza che la signora [REDACTED] non era beneficiaria della maggiorazione sociale di cui all'art.1 L.544/1988 .

In punto di diritto, rileva il collegio che l'art.1 L.29 dicembre 1988 n.544 prevede, per quanto qui interessa, dall'1 luglio 1988 una maggiorazione sociale (nella misura di lire 50.000 mensili per tredici mensilità, dall'1 gennaio 1990 elevata a lire 80.000 mensili per tredici mensilità) dei trattamenti pensionistici in favore dei titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, a determinate condizioni reddituali definite dallo stesso I comma, a domanda degli interessati.

Il VI comma regola, poi, le modalità di presentazione di tale domanda, mentre il X comma dello stesso art.1 stabilisce che la maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'art.38 L.28 dicembre 2001 n.448, per quanto qui rileva, prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta

anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, tra cui appunto quella di cui all'art.1 L.29 dicembre 1988 n.544, in presenza delle condizioni reddituali indicate nel V comma del medesimo art.38.

Secondo la tesi argomentata dalla difesa della pensionata ed accolta dal giudice di primo grado, il carattere innovativo del citato art.38 L.448/01 e l'assenza di un riferimento espresso alla circostanza che la decorrenza della prestazione debba essere correlata ad una domanda dovrebbe portare ad escludere la necessità della domanda amministrativa, in presenza dei –pacifici – requisiti anagrafici e reddituali in capo all'interessata.

Ad avviso del collegio, si tratta di una tesi non convincente per una pluralità di ragioni: prima di tutto, se è corretto affermare che l'art. 38 L. 448/2001 innova l'istituto della maggiorazione sociale al fine di assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita di alcune categorie di soggetti in relazione al precetto costituzionale di cui all'art. 38 Cost., l'art.1 L.544/1988 come sopra riportato enuncia espressamente la necessità della domanda dell'interessato – al I comma – definendone le modalità di presentazione – al VI comma - e la decorrenza dalla prima mensilità successiva a quella di presentazione della domanda stessa – al X comma - in conformità al generale principio della necessità di una domanda per l'erogazione delle prestazioni previdenziali su cui insiste la difesa dell'istituto.

Peraltro, l'erogazione della maggiorazione presuppone una verifica favorevole degli specifici requisiti anagrafici e reddituali previsti dalla disposizione così da escluderne ogni automatismo.

Tale conclusione interpretativa trova conforto in quella giurisprudenza di legittimità che ha affermato – in tema di maggiorazione dell'assegno sociale - che “la maggiorazione della prestazione economica sociale sostitutiva, ulteriore strumento con cui l'ordinamento dà attuazione all'obbligo, di rango costituzionale, di alleviare

lo stato di bisogno dei più indigenti fra gli anziani che versino in precarie condizioni di sostentamento” non può avere natura accessoria ed automatica sia per le prescritte condizioni reddituali fissate per il diritto alla maggiorazione che implicano l'impossibilità di maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico, a prescindere dalla domanda dell'interessato, sia per l'assenza di fonti normative che possano fondare l'affermata automaticità della maggiorazione giacché la necessità della domanda amministrativa risulta ribadita dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, fin dall'*incipit* (...) Si tratta, del resto, di disposizioni normative in continuità con la già prescritta decorrenza, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, enunciata nella L. n. 140 del 1985, art. 1, in riferimento alla maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, sostituita dalle richiamate disposizioni della L. n. 544 del 1988, art. 1 e non soggette a loro volta a modifiche, per la parte che qui rileva, nei numerosi interventi legislativi successivi finalizzati all'ampliamento degli aventi diritto alle maggiorazioni sociali”(cfr.: Cass. 12 aprile 2021 n. 9561).

Conseguentemente, la pretesa dell'odierna appellata di ottenere la retrodatazione della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della legge n. 448/2001 alla data di compimento del settantesimo anno di età, a prescindere dalla proposizione di una domanda in tal senso, è infondata e va respinta, essendo stata la prestazione correttamente liquidata dal giugno 2020 e cioè il primo mese successivo alla presentazione della richiesta.

La novità della questione induce, anche alla luce dei principi espressi dalla sentenza 18 aprile 2018 n.77 della Corte Costituzionale, all'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado.

P.Q.M.

in riforma della sentenza del Tribunale di Lodi n. 48/22, respinge il ricorso di primo

grado;

compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado.

Milano, 15 giugno 2022

Il Presidente estensore

dr.ssa Monica Vitali